Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° **ROMA - Venerdì, 9 dicembre 1932 - ANNO XI** **Numero 283**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	**108**	**63**	**45**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**72**	**45**	**31.50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni **prima della scadenza** di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero ***dell'abbonamento***. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti **a titolo gratuito**, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè **reclamati** entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè in seguito non riuscirebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di compiacersi di rinnovare al più presto il loro abbonamento, versando il corrispondente importo nel c/c postale 1/2640, a mezzo dell'apposito modulo allegato alla circolare - avviso ad essi spedita in questi giorni.

AVVISO PER I COMUNI DEL REGNO

Le somme dovute dai Comuni del Regno per gli abbonamenti obbligatori alla "Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti„ nonchè alla "Gazzetta Ufficiale del Regno„ e risultanti dall'estratto conto trasmesso in questi giorni, debbono essere inviate, con ogni sollecitudine, alla Libreria dello Stato - Piazza Verdi - Roma, eseguendone il versamento nel c/c postale 1/2640 a mezzo dell'apposito modulo allegato all'estratto conto.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

CONCORSI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 283 DEL 9 DICEMBRE 1932-XI:

Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia: Bollettino dei prezzi n. 12.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 24 settembre 1932, n. **1540.**
Estensione alle nuove Provincie delle disposizioni sulla pesca marittima.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, l'articolo 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, e l'art. 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;
Visti i Regi decreti 15 febbraio 1925, n. 767, e 3 settembre 1926, n. 1782, con i quali furono estese alle nuove Provincie le disposizioni legislative e regolamentari sulla pesca, in quanto concernono le acque dolci;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni legislative e regolamentari sulla pesca marittima in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto sono pubblicate ed avranno esecuzione nei territori annessi all'Italia con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, 19 dicembre 1920, n. 1778, e col R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, salva l'osservanza delle norme di cui ai seguenti articoli e degli Accordi internazionali.

Art. 2.

Nei territori di cui al precedente art. 1 gli ordinamenti sulla pesca marittima del cessato regime, nelle parti concernenti gli attrezzi ed i divieti di pesca relativi ai tempi ed alle località e zone, contenuti nell'« Ordinanza degli ii. rr. Ministeri del commercio e dell'agricoltura e del R. Ministero ungar. per l'agricoltura, l'industria ed il commercio in data 5 dicembre 1884 », nel « Regolamento sulla pesca della cessata provveditoria generale della Dalmazia in data 15 aprile 1808 », nonchè nelle « Norme sulla pesca estiva nel litoriale dalmato pubblicate dall'i. r. Governo marittimo di Trieste, su autorizzazione dell'i. r. Ministero del commercio impartita col decreto 9 marzo 1897, n. 8311 », continueranno ad avere vigore come regolamenti speciali, in quanto non contrastino con le disposizioni di legge sulla pesca marittima, fino a quando detta materia non sarà disciplinata con nuove norme regolamentari.

Art. 3.

Nei territori di cui all'art. 1, in conformità delle consuetudini locali e salvi gli Accordi internazionali, è proibito, per la durata di anni cinque a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, di esercitare la pesca entro un miglio dalla costa a coloro che non siano abitanti dei singoli Comuni costieri.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tuttavia, sentite le Capitanerie di porto e le Commissioni locali per la pesca, potrà concedere che i pescatori di altre località vengano ammessi in determinati tratti di detta zona litoranea quando la pesca locale da parte dei rivieraschi non risulti esercitata in modo adeguato alla sua importanza.

Ogni disposizione del regime austro-ungarico riflettente la riserva di pesca entro un miglio da terra a favore degli abitanti dei Comuni costieri è soppressa.

Art. 4.

Nei territori di cui all'art. 1 i diritti esclusivi di pesca nelle acque del demanio pubblico marittimo e lagunare, e nel mare territoriale, s'intendono estinti qualora essi non siano stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, o quando, sebbene esercitati, gli aventi diritto, entro sei mesi dalla data sopra accennata, non abbiano fatta domanda per il riconoscimento del possesso di essi, corredata dai documenti prescritti dal R. decreto 15 maggio 1884, n. 2503.

Art. 5.

Per gli effetti dell'art. 139 del Codice per la marina mercantile, nonchè del R. decreto 14 giugno 1914, n. 595, e salvi gli Accordi internazionali, i territori dei compartimenti marittimi di Trieste, Pola, Fiume e Zara formano il quarto distretto di pesca.

Art. 6.

Le infrazioni alle disposizioni degli ordinamenti del cessato regime, conservati in vigore col precedente art. 2, sono punite con l'ammenda da L. 200 a L. 1000, ai sensi del testo unico delle leggi sulla pesca 8 ottobre 1931, n. 1604.

Art. 7.

Salvo le disposizioni dell'art. 2, tutte le leggi, disposizioni o ordinanze del cessato regime, che in qualunque modo regolino le materie contemplate nel presente decreto, sono abrogate dal giorno dell'entrata in vigore del decreto stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — DE FRANCISCI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 327, foglio 1. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. **1541**.
Estensione alla Tripolitania ed alla Cirenaica delle disposizioni relative all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica del 26 giugno 1927, n. 1013;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, riguardante l'assicurazione obbligatoria nel Regno contro la disoccupazione involontaria ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 dicembre 1924, n. 2270;

Visto il R. decreto 15 maggio 1924, n. 840, che istituisce nelle colonie gli Istituti di previdenza sociale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Udito il Consiglio superiore coloniale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estesi alla Tripolitania ed alla Cirenaica, limitatamente ai cittadini metropolitani residenti in Colonia, il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, ed il regolamento approvato con il R. decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Art. 2.

Il Ministero delle colonie, di concerto col Ministero delle corporazioni, e sentito il Comitato speciale di cui al successivo art. 5, stabilisce le tabelle delle industrie della Tripolitania e della Cirenaica aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione di cui all'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, e promuove i provvedimenti di cui all'art. 2 del decreto stesso. Stabilisce inoltre l'elenco delle lavorazioni di durata inferiore ai sei mesi secondo il disposto dell'art. 10 del regolamento approvato con R. decreto 7 dicembre 1924, n. 2270, e l'elenco delle lavorazioni a turno saltuario che dànno diritto a sussidio, agli effetti del disposto dell'ultimo comma dell'art. 61 del regolamento citato.

Art. 3.

Alle circoscrizioni ed autorità politiche amministrative e giudiziarie del Regno s'intendono sostituite quelle ad esse corrispondenti nella Tripolitania e nella Cirenaica.

Art. 4.

Il termine fissato all'art. 19 del regolamento approvato con R. decreto 7 dicembre 1924, n. 2270, è triplicato.

Art. 5.

Fino a quando non sia costituito il Comitato consultivo dell'Istituto di previdenza sociale, di cui all'art. 1 del Regio decreto 15 maggio 1924, n. 840, le attribuzioni del Comitato stesso circa l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria sono deferite al Comitato speciale per la disoccupazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali di cui all'art. 70 del regolamento citato.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore col 1° gennaio 1933-XI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 327, foglio 3. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma sig. Aguglia Mario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4557, col quale, fra gli altri, il sig. Aguglia Mario fu Diego venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma;
Vista la domanda, in data 26 luglio 1932-X, con la quale il predetto Aguglia ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;
Esaminata la posizione del menzionato sig. Aguglia, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Roma;
Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Aguglia Mario è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso, con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 70. — GUALTIERI.

(7556)

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma sig. Barba Bruno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4557, col quale, fra gli altri, il sig. Barba Bruno venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma;
Vista la domanda, in data 20 luglio 1932-X, con la quale il predetto Barba ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;
Esaminata la posizione del menzionato sig. Barba, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Roma;
Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Barba Bruno è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso, con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 69. — GUALTIERI.

(7557)

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma sig. Coen Giorgio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4557, col quale, fra gli altri, il sig. Coen Giorgio venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma;
Vista la domanda, in data 25 luglio 1932-X, con la quale il predetto Coen ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;
Esaminata la posizione del menzionato sig. Coen, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Roma;
Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Coen Giorgio è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925 per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 68. — GUALTIERI.

(7558)

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma sig. Coen Moisè Guido.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4557, col quale, fra gli altri, il sig. Coen Moisè Guido venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma;
Vista la domanda, in data 29 luglio 1932-X, con la quale il predetto Coen ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;
Esaminata la posizione del mensionato sig. Coen, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Roma;
Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Coen Moisè Guido è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Roma restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso, con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 67. — GUALTIERI.

(7559)

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma sig. Del Bianco Guido.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4557, col quale, fra gli altri, il sig. Del Bianco Guido venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma;
Vista la domanda, in data 29 luglio 1932-X, con la quale il predetto Del Bianco ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;
Esaminata la posizione del menzionato sig. Del Bianco, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Roma;
Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Del Bianco Guido è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 66. — GUALTIERI.

(7560)

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma sig. Moretti Giuseppe.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4557, col quale, fra gli altri, il sig. Moretti Giuseppe venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma;
Vista la domanda, in data 21 luglio 1932-X, con la quale il predetto Moretti ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;
Esaminata la posizione del menzionato sig. Moretti, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Roma;
Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Moretti Giuseppe è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso, con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 64. — GUALTIERI.

(7561)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 10 novembre 1932.

Nomina dell'on. Alberto Asquini, Sottosegretario di Stato per le corporazioni, a vice presidente della Commissione speciale permanente consultiva per gli scambi con l'estero, la politica doganale ed i trattati di commercio.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto 27 novembre 1931 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 dicembre 1931, n. 290) con il quale è costituita presso il Consiglio nazionale delle Corporazioni la Commissione speciale permanente consultiva per gli scambi con l'estero, la politica doganale ed i trattati di commercio;

Visto il R. decreto 20 luglio 1932 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 luglio 1932, n. 171), con il quale sono state accettate le dimissioni dell'on. prof. dott. Giuseppe Bottai, deputato al Parlamento, dalla carica di Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, nonchè dell'on. ing. Trigona Emanuele dei Marchesi di Canicarao, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato per le corporazioni;

Visto l'altro R. decreto 20 luglio 1932 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 luglio 1932), con il quale è nominato Sottosegretario di Stato per le corporazioni l'on. prof. avv. Alberto Asquini;

Ritenuta la necessità di sostituire l'on. ing. Trigona Emanuele nella carica di vice presidente della predetta Commissione;

Decreta:

L'on. prof. avv. Alberto Asquini, Sottosegretario di Stato per le corporazioni, è nominato vice presidente della Commissione speciale permanente consultiva per gli scambi con l'estero, la politica doganale ed i trattati di commercio, in sostituzione dell'on. ing. Emanuele Trigona.

Roma, addì 10 novembre 1932- Anno XI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(7612)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 10 novembre 1932.

Nomina dell'on. Ugo Clavenzani a membro effettivo della Commissione speciale permanente consultiva per gli scambi con l'estero, la politica doganale ed i trattati di commercio.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto 27 novembre 1931 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 dicembre 1931, n. 290) con il quale è costituita presso il Consiglio nazionale delle Corporazioni la Commissione speciale permanente consultiva per gli scambi con l'estero, la politica doganale ed i trattati di commercio;

Visto il proprio decreto 30 luglio 1932 con il quale l'on. rag. Ugo Clavenzani, deputato al Parlamento, è nominato commissario della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria, in sostituzione dell'on. avv. Bruno Biagi nominato con R. decreto 20 luglio 1932 Sottosegretario di Stato per le corporazioni;

Ritenuta la necessità di sostituire l'on. avv. Bruno Biagi nella carica di membro effettivo della Commissione predetta;

Decreta:

L'on. rag. Ugo Clavenzani, deputato al Parlamento, è nominato membro effettivo della Commissione speciale permanente consultiva per gli scambi con l'estero, la politica doganale ed i trattati di commercio, in sostituzione dell'on. avv. Bruno Biagi.

Roma, addì 10 novembre 1932 - Anno XI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(7613)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1932.

Proroga della straordinaria gestione dell'Opera pia « Ospizio marino Principessa Iolanda » di Grado.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 24 luglio u. s., col quale venne prorogato fino al 30 settembre p. p. il termine assegnato, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione dell'Opera pia « Ospizio marino Principessa Iolanda », di Grado;

Ritenuta la necessità di accordare al commissario una ulteriore proroga del termine assegnatogli per l'espletamento dell'incarico;

Vista la proposta del prefetto di Gorizia;

Veduto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al commissario anzidetto per il compimento dei suoi lavori, è prorogato fino al 30 gennaio 1933.

Il prefetto di Gorizia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 novembre 1932 - Anno XI

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(7606)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1932.

Autorizzazione alla Banca cattolica del Veneto di Vicenza a ricevere in conto corrente fruttifero il 10 % dei depositi fiduciari liquidi delle Casse rurali ed agrarie del Veneto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 14 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduta la domanda presentata in data 6 settembre 1932-X dalla Banca cattolica del Veneto, con sede in Vicenza, per essere autorizzata a ricevere i depositi che le Casse rurali ed agrarie devono tenere liquidi nella misura del 10 % della somma di tutti i depositi fiduciari da esse raccolti, nonchè le somme eccedenti il fabbisogno delle Casse stesse;

Considerata l'opportunità di accogliere l'istanza stessa;

Decreta:

La Banca cattolica del Veneto, con sede in Vicenza, è autorizzata a ricevere in conto corrente fruttifero il 10 % dei depositi fiduciari che le Casse rurali ed agrarie operanti nella Regione Veneta devono tenere liquido, nonchè le somme eccedenti il fabbisogno delle Casse stesse a norma dell'art. 14 suddetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 novembre 1932 - Anno XI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

(7607)

ORDINANZA MINISTERIALE 30 novembre 1932.
Esame trichinoscopico delle carni di suini provenienti dalla Polonia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, ed il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;
Veduto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con R. decreto 10 maggio 1914, n. 533;
Veduto il regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R. decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;
Riconosciuta la necessità di identificare, agli effetti del controllo trichinoscopico, all'atto della macellazione, i suini provenienti dalla Polonia;

Ordina:

Art. 1.

I suini provenienti dalla Polonia, all'atto della importazione nel Regno, dovranno essere marcati, sotto il controllo dei veterinari di confine o di porto.
La marcatura, da eseguirsi a cura degli interessati, consisterà in un foro, di forma circolare, del diametro di un centimetro, da praticarsi, con adatta tanaglia, sulla linea tra il terzo medio ed il terzo inferiore del padiglione dell'orecchio sinistro, alla distanza di almeno tre centimetri dal bordo anteriore.

Art. 2.

L'ispezione veterinaria delle carni dei suini in tal modo contrassegnate, dovrà essere integrata dall'esame trichinoscopico.
S. E. il Governatore di Roma, S. E. l'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli, le LL. EE. i Prefetti del Regno, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che andrà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 novembre 1932 - Anno XI

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(7605)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 798 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Ponisch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Ponisch Vincenzo del fu Martino e della fu Codroipo Adele, nato a Zara il 18 agosto 1869 e abitante a Pola, via Sergia n. 45, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ponis ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Vrancovich Anna fu Basilio e di Milovaz Maria, nata a Sernis il 6 gennaio 1876; ed ai figli: Wanda, nata a Dernis il 4 febbraio 1913: Antonio, nato a Curzola il 31 marzo 1900; Emilio, nato a Curzola il 3 febbraio 1901; Giuseppe, nato a Dernis il 14 maggio 1906; Vincenzo, nato a Pago il 19 agosto 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5966)

N. 803 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Poscich » e « Comparich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

I cognomi della sig.ra Comparich Antonia ved. Poscich, figlia di Giacomo e di Marincovich Elisa, nata a Fasana (Pola) il 19 agosto 1876 e abitante a Pola, via E. F. di Savoia n. 39, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Compari » e « Possi » (Compari Antonia vedova Possi).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio del fu Rodolfo Poscich, nato a Sebenico il 6 ottobre 1918.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5967)

N. 806 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Potocnik » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Potocnik Giuseppe, figlio del fu Giovanni e di Scodler Elena, nato a Pola il 9 marzo 1894 e abitante a Pola, via Petilia n. 19, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Potoni ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Trevisan Antonia di Domenico e di Bacin Maria, nata a Dignano l'8 ottobre 1885 ed ai figli, nati a Pola: Evelina, il 2 novembre 1920; Elio, il 3 maggio 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5968)

N. 808 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Pozzar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Conti Romilda ved. Pozzar, figlia del fu Giuseppe e di Caterina Cenedese, nata a Pola il 9 dicembre 1894 e abitante a Pola, piazza Foro n. 6, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pozzari » (Conti Romilda ved. Pozzari).
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Danilo del fu Italico Pozzar, nato a Pola, il 12 febbraio 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5969)

N. 793 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto
Ritenuto che il cognome « Polcich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Polcich Giuseppe, figlio del fu Giorgio e della fu Cossara Domenica, nato a S. Giovanni d'Arsa il 10 gennaio 1877 e abitante a Stignano (Pola) n. 120, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Polci ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Floricich Rosa di Giovanni e di Tezak Caterina, nata a Pedena (Pisino) il 13 agosto 1887 ed ai figli, nati a Stignano: Giuseppe, il 13 marzo 1908; Francesca, il 18 aprile 1915; Maria, il 18 aprile 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5970)

N. 725 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926,

che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Philipp » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Philipp Antonia, figlia del fu Giorgio e della fu Kabrasnik Brigida, nata a Pirano il 21 agosto 1855 e abitante a Pola, via degli Arditi n. 1, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Filippi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5971)

N. 792 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Philipp » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Corazza Emilia ved. Philipp, figlia di Vincenzo e di Moratto Francesca, nata a Pola il 14 marzo 1878 e abitante a Pola, Clivo S. Francesco n. 1, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Filippi » (Corazza Emilia ved. Filippi).
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli del fu Giorgio Philipp, nati a Pola: Ernesta, il 1° gennaio 1904; Giorgina, il 10 ottobre 1905; Emilio, il 21 luglio 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5972)

N. 724 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Philipp » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Philipp Emilio, figlio del fu Giorgio e della fu Kabraschnik Brigida, nato a Venezia il 31 marzo 1863 e abitante a Pola, via degli Arditi n. 1, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Filippi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Grabinger Augusta fu Beniamino e fu Grabinger Elisa, nata a Pola il 30 aprile 1873.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5973)

N. 682 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Privrat » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome della signora Privrat ved. Anna, figlia del fu Giovanni e della fu Kiraz Caterina, nata a Medolino (Pola) il 7 ottobre 1866 e abitante a Medolino, 182, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Privato ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli del fu Giovanni Privrat, nati a Medolino: Caterina il 22 dicembre 1895; Gregorio, l'8 marzo 1902; Giustina, il 14 ottobre 1908; nonchè alla nipote Fosca illegittima di Maria, nata a Medolino il 30 aprile 1925.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE

(5974)

N. 695 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Privrat » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Privrat Giuseppe, figlio del fu Giacomo e della fu Kirac Maria, nato a Medolino (Pola) il 18 dicembre 1869 e abitante a Medolino n. 63, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Privato ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Giuseppe, nato a Medolino dall'or defunta Anna Radossevich il 14 luglio 1904.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5975)

N. 688 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Privrat » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Privrat Giacomo, figlio del fu Giacomo e di Lazzarich Caterina, nato a Medolino (Pola) il 2 maggio 1869 e abitante a Medolino n. 132, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Privato ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati a Medolino dall'or defunta Maria Demarin: Antonio, il 21 aprile 1909; Giuseppe, il 10 marzo 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5976)

N. 692 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Privrat » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Privrat Giovanni, figlio del fu Nicolò e di Kiraz Caterina, nato a Medolino (Pola) il 7 ottobre 1895 e abitante a Medolino n. 75, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Privato ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Radossevich Giustina di Antonio e di Lorenzin Caterina, nata a Medolino il 23 aprile 1897 ed ai figli, nati a Medolino: Nicolò, l'8 agosto 1920; Giovanni, il 26 dicembre 1921; Antonio, il 18 dicembre 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5977)

N. 694 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Privrat » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Privrat Luca, figlio del fu Giacomo e della fu Lazzarich Caterina, nato a Medolino (Pola) il 18 ottobre 1866 e abitante a Medolino n. 165, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Privato ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Medolino dall'or defunta Caterina Udovicich: Maria, il 3 febbraio 1901; Giuseppe, il 7 aprile 1903.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5978)

N. 691 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Privrat » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Privrat Giovanni, figlio del fu Matteo e della fu Lorenzin Antonia, nato a Medolino (Pola) il 31 marzo 1836 e abitante a Medolino n. 18, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Privato ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5979)

N. 693 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Privrat » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Privrat Giovanni, figlio di Stefano e di Ivessa Antonia, nato a Medolino (Pola) il 26 gennaio 1874 e abitante ad Altura (Pola) n. 108, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Privato ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5980)

N. 685 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Privrat » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Privrat Antonio, figlio del fu Giacomo e della fu Kirac Maria, nato a Medolino (Pola) il 12 gennaio 1874 e abitante a Medolino n. 228, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Privato ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lazzarich Caterina fu Luca e fu Lazzarich Anna, nata a Medolino il 27 dicembre 1879 ed alle figlie, nate a Medolino: Maria, il 22 aprile 1906; Amalia, il 17 marzo 1908; Anna, il 6 dicembre 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5981)

N. 686 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Privrat » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Privrat Giacomo, figlio del fu Giovanni e di Privrat Anna, nato a Medolino (Pola) il 26 luglio 1892

e abitante a Medolino n. 127, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Privato ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Gracalich Caterina fu Nicolò e fu Ciliga Fosca, nata a Medolino il 27 novembre 1893 ed alle figlie: Maria, nata a Kugnan il 28 novembre 1917; Albina, nata a Medolino, il 2 maggio 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5982)

N. 683 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Privrat » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Lorenzin Anna ved. Privrat, figlia di Biagio e Kirac Maria, nata a Medolino (Pola) il 9 ottobre 1877 e abitante a Medolino, 232, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Privato » (Lorenzin Anna ved. Privato).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli del fu Luca, nati a Medolino: Antonio, l'11 gennaio 1902; Lucia, il 17 luglio 1904; Maria, il 15 ottobre 1906; Giuseppe, il 6 novembre 1916.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5983)

N. 696 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Privrat » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Privrat Giuseppe, figlio del fu Antonio e della fu Radossevich Eufemia, nato a Medolino (Pola) il 23 maggio 1912, e abitante a Medolino n. 161, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Privato ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla sorella Maria, nata a Medolino il 14 gennaio 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5984)

N. 727 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Pribetich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pribetich Pietro, figlio del fu Giovanni e di Calaz Anna, nato a Villanova di Parenzo il 18 marzo 1903 e abitante a Pola, via Lepanto n. 12, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pribetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Beucich Maria fu Antonio e di Clemen Maria, nata a Parenzo il 1° gennaio 1903, ed al figlio Egidio, nato a Villanova di Parenzo il 19 settembre 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5985)

N. 791 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Plisco » e « Milohanovich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Milohanovich Anna ved. Plisco, figlia del fu Simone e di Bratovich Eufemia, nata a S. Giovanni di Sterna il 15 giugno 1886 e abitante a Pola, via Domenico Rossetti n. 22, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Milocani » e « Prisco » (Milocani Anna ved. Prisco).
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Prisco » anche ai figli del fu Giovanni Plisco: Andrea, nato a Fontane (Orsera) il 24 maggio 1908; Maria, nata a Pola il 2 marzo 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5986)

N. 728 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Princic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Princich Giuseppe, figlio di Agostino e di Pavlin Francesca, nato a Biglia (Ranziano) il 26 settembre 1886 e abitante a Pola, via G. D'Annunzio n. 39, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Princi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Klancich Giuseppina di Giovanni e di Frandolic Teresa, nata a Merna il 10 aprile 1894 ed alle figlie: Anna, nata a Trieste, il 14 marzo 1921; Giovanna, nata a Pola il 21 novembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5987)

N. 809 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma itàliana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Prodan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Prodan Ferdinando, figlio del fu Luca e della fu Rabas Maria, nato a Visignano il 28 maggio 1850 e abitante a Pola, via Sissano n. 10, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Prodani ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5988)

N. 814 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Prussich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Prussich Giovanni, figlio di Giovanni e di Dodich Giovanna, nato a Briani (Valdarsa) l'8 settembre 1876 e abitante a Pola, via Medolino n. 44, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Prussi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Milanese Caterina fu Matteo e di Flego Maria, nata a Orsera il 17 dicembre 1883 ed alla figlia Giovanna, nata a Orsera il 15 dicembre 1902, ed ai figli nati a Pola: Leopoldo, il 5 febbraio 1905; Giovanni Matteo, il 22 dicembre 1909; Maria Cristina, il 7 agosto 1907; Emilia Irene, l'11 luglio 1912; Evelina, il 28 settembre 1921; Egidio, il 20 marzo 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2

ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5989)

N. 771 P.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Pucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pucich Giovanni, figlio di Matteo e della fu Eufemia Zuccon, nato a Giadreschi (Pola) il 13 dicembre 1863 e abitante a Giadreschi n. 27, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pucci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sternotich Maria fu Giovanni e fu Maria Sladogna, nata in Altura il 10 agosto 1871.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5990)

N. 772 P.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Pucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Pucich Maria ved. Segotta, figlia del fu Matteo e della fu Vitassovech Maria, nato a Giadreschi (Pola) il 26 febbraio 1859 e abitante ad Altura (Pola) n. 102, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pucci » (Pucci Maria ved. Segotta).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5991)

N. 773 P.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Pucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pucich Santo, figlio di Antonio e di Costessich Caterina, nato a Giadreschi (Pola) il 29 ottobre 1904 e abitante a Giadreschi n. 37, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pucci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bursich Albina di Antonio e di Scabich Maria, nata a Carnizza (Dignano) il 30 novembre 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5992)

N. 770 P.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Pucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pucich Antonio, figlio del fu Matteo e della fu Zuccon Eufemia, nato a Giadreschi (Pola) il 2 aprile 1875 e abitante a Giadreschi n. 37, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pucci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Costessich

Caterina fu Giovanni e fu Detoffi Maria, nata a Sissano il 1° dicembre 1879.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5993)

N. 776 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto.

Ritenuto che il cognome « Puhar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Puhar Francesco, figlio del fu Antonio e di Mattulich Maria, nato a Pola l'8 agosto 1871 e abitante a Pola, via Premuda n. 230, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pocari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche moglie Scoglian Giacoma fu Paolo e di Ive Antonia, nata a Pola il 21 aprile 1870, ed ai figli, nati a Pola: Francesco, il 6 novembre 1903; Alessandro, il 15 ottobre 1907; Palmira, il 3 aprile 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette

Pola, addì 2 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5994)

N. 774 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Puhar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Puhar Antonio, figlio del fu Marino e di Zelesco Maria, nato a Moncalvo (Pisino) il 7 gennaio 1868 e abitante a Pola, via N. Tommaseo n. 31, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pocari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rossi Vincenza di Giorgio e di Milavaz Antonia, nata a Cittanova il 2 marzo 1871 ed al figlio Carlo Eugenio, nato a Pola il 19 novembre 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5995)

N. 50-328 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Princic Luigia in Marini fu Giuseppe e della fu Budin Luicia, nata a Cosana (San Martino di Quisca) il 7 marzo 1861 e residente a Cosana (S. Martino di Quisca), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Princi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino di Quisca, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7049)

N. 50-1055 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Baloh Maria in Lazzari fu Giuseppe e della fu Spehonja Maria, nata a Sedula (Bergogna) il 10 dicembre 1871 e residente a Sedula (Bergogna) è resti-

tuito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ballocchi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 25 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7050)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni in data 2 dicembre 1932, ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 20 ottobre 1932, n. 1485, concernente la sistemazione dei macchinisti navali delle nuove Provincie, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 novembre 1932-XI.

(7617)

CONCORSI

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a tre borse di studio, a favore di giovani triestini, della « Fondazione Salvatore Besso » in Roma.

La « Fondazione Salvatore Besso » apre un concorso per titoli a tre borse di studio di L. 1000 ciascuna da conferirsi, per l'anno scolastico 1932-33, a giovani maschi o femmine, nati a Trieste da genitori triestini, e iscritti nelle Università, in Istituti universitari, nella Regia scuola d'ingegneria navale di Genova, nelle Scuole superiori di agraria, negli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, o nell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano.

I concorrenti dovranno presentare domanda di ammissione in carta da bollo dichiarando in essa a quale Facoltà o Scuola universitaria o Istituto superiore siano inscritti.

La domanda dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti:

1° gli atti di nascita del concorrente e dei suoi genitori;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° il titolo di studi secondari richiesto dai regolamenti in vigore per l'ammissione alla Facoltà o Scuola universitaria o Istituto superiore, cui il concorrente è inscritto; con la indicazione dei punti riportati nei relativi esami o scrutini finali; e, quando il concorrente abbia già compiuto uno o più anni di studio in una Università o in altro Istituto superiore, anche il certificato dei punti riportati in tutti gli esami sostenuti fino all'apertura del concorso;

4° un attestato dell'autorità del Comune ove la famiglia del concorrente risiede e uno dell'agenzia delle imposte, che certifichino lo stato di famiglia del concorrente;

5° quegli altri documenti o titoli che il concorrente credesse opportuno di presentare.

I giovani che già siano stati inscritti ad una Università od altro Istituto superiore del Regno, non potranno essere ammessi al concorso se non abbiano sostenuto almeno due esami speciali per ciascuno degli anni del corso di studi superiori. Per i giovani che siano stati inscritti ad Università od altro Istituto superiore di Stati esteri, dove non si diano esami speciali, basterà che abbiano presa l'iscrizione ad almeno due corsi per semestre.

Il vincitore della borsa di studio potrà conservarla anche per gli anni di studi successivi a quello per cui l'avrà conseguita, a condizione che ne faccia domanda entro il 20 dicembre di ogni anno, presentando un certificato, da cui risulti che egli ha sostenuto gli esami richiesti, riportando una media di almeno ventiquattro punti su trenta e non meno di ventun punti in ciascuna materia.

Le domande dovranno essere rivolte alla « Fondazione Marco Besso », Corso Vittorio Emanuele, 51, Roma, e pervenire ad essa non più tardi del 20 dicembre 1932.

Roma, addì 6 novembre 1932 - Anno XI

(7604)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV I PORTAFOGLIO

N. 251

Media dei cambi e delle rendite del 6 dicembre 1932 - Anno XI

S. U. America (Dollaro)	19.67
Inghilterra (Sterlina)	62.95
Francia (Franco)	76.90
Svizzera (Franco)	379.15
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.732
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	16.70
Cecoslovacchia (Corona)	58.52
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.30
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.707
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.25
Olanda (Fiorino)	7.942
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	161 —
Svezia (Corona)	3.49
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	77.30
Id. 3,50 % (1902)	75 —
Id. 3 % lordo	54.125
Consolidato 5 %	84.60
Buoni novennali. Scadenza 1941	101.35
Id. id. Id 1934	100.85
Id. id. Id. 1940	101.35
Obbligazioni Venezie 3,50 %	85.50

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G C